COMUNE di
VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

2016

P.R.C. P.I.

Piano degli Interventi Variante n. 1
(art. 17, L.r. 11/2004)

Elab.

V.Inc.A

V.INC.A - Valutazione di non necessità - Primo P.I.

Dichiarazione di non necessita' Modello E DGRV 2999/2014
Allegato - relazione per la valutazione di non necessità

ai sensi della DGR n. 2299 del 09 dicembre 2014 ad oggetto
"Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 3571/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative"

PI - Approvazione D.C.C. n. 16 del 30.04.2015
Var. Verde 2016 - Approvazione D.C.C. n. 26 del 23.06.2016

Var. 1 - Adozione D.C.C. n. ____ del ____._____._____

Il Sindaco
Ruggero Gonzo

Il Segretario
Gaetano Emanuele

Il Responsabile del settore Pianificazione del territorio
Gian Paolo Dalla Pozza

Il Progettista della Var. 1
Loretta Dal Cengio

Prestazioni specialistiche
Fernando Lucato

collaboratori
Loris Dalla Costa
Elena Marzari

SETTEMBRE 2016

AUA URBANISTICA E AMBIENTE
Fernando Lucato urbanista
Strada Postumia 139 - 36100 Vicenza
tel. 0444 042849
e-mail: f.lucato@auaurbanistica.com
pec: fernando.lucato@archiworldpec.it
www.auaurbanistica.com

Cod comm	Emissione	Rev	Estensori	LDC
VLL_04_PI	Adozione	00	Ver	LDC
Progetto			App	FL
Variante al Piano degli Interventi, Comune di Villaverla			Data	19.09.2016

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA'
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Modello E – DGRV n. 2299 del 09 dicembre 2014

Il sottoscritto **FERNANDO LUCATO,** nato ad ARZIGNANO, il 11.07.1955
e residente in VIA PIZZOCARO n. 42 nel Comune di VICENZA (VI) – CAP 36100
tel. 0444.052849 email f.lucato@auaurbanistica.com
in qualità di progettista del Piano denominato **VARIANE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI VILLAVERLA (VI)**

DICHIARA

Che per l'istanza presentate NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A paragrato 2.2 della DGR n. 2299 del 9.12.2014 ai punti 5 e ai sensi dell'art. 6 della DIR 92/43/Cee che esclude piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000.

Alla presente si allega relazione tecnica dal titolo: "*V.Inc.A. – relazione per la valutazione di non necessità*".

Data: 19.09.2016

Il dichiarante
Dott. Urbanista Fernando Lucato

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori Provincia di Vicenza
PIANIFICATORE TERRITORIALE
Sezione A
FERNANDO
LUCATO
n° 1510

Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA
19.09.2016

Il DICHIARANTE
Dott. Urbanista Fernando Lucato

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate – per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.
Il Titolare del trattamento è: .....,
con sede in
.....,
Via ..... n. ....., CAP .....
Il Responsabile del trattamento è: .....,
con sede in
.....,
Via ..... n. ....., CAP .....
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

DATA

Il DICHIARANTE

_____

Si allega Carta d'Identità in corso di validità

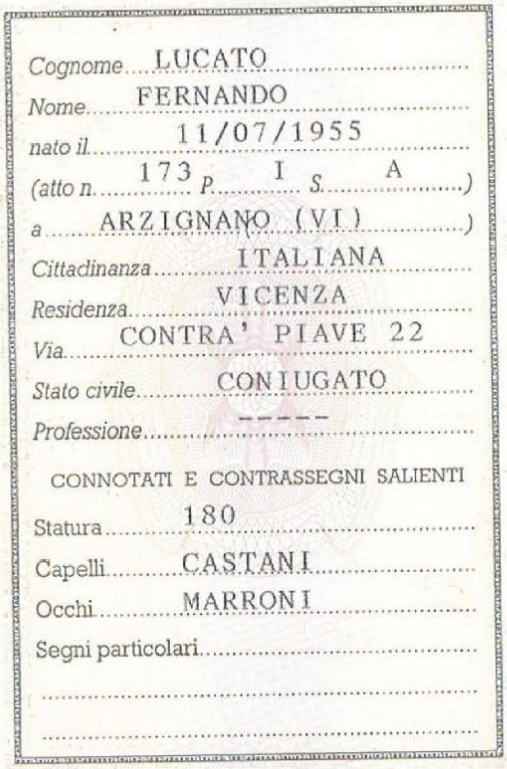

Cognome LUCATO
Nome FERNANDO
nato il 11/07/1955
(atto n. 173 P. I S. A)
a ARZIGNANO (VI)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza VICENZA
Via CONTRA' PIAVE 22
Stato civile CONIUGATO
Professione -----

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 180
Capelli CASTANI
Occhi MARRONI
Segni particolari

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

V.INC.A. – RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI NON NECESSITÀ

Relazione allegata al Modello E – DGRV n. 2299 del 09 dicembre 2014

I. La normativa

La Valutazione d'Incidenza Ambientale è stata introdotta dalla Direttiva Europera92/43/CEE (Direttiva Habitat) con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti facenti parte della rete Natura 2000 (una rete ecologica europea di Zone Speciali di Conservazione Z.S.C.). La procedura di valutazione di incidenza si propone di anticipare già nella fase di pianificazione la ricerca delle condizioni di sostenibilità ambientale ed è riferita, oltre che alle opere, anche agli strumenti di pianificazione intesi nell'ampio significato di piani territoriali e settoriali.

Si tratta di un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere effetti significativi su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

A livello nazionale la Direttiva "Habitat" è stata recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, successivamente modificato e integrato all'interno di un complesso iter che ha portato all'emanazione del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, che prevede specifiche disposizioni gestionali e regole di conservazione e protezione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

La Regione Veneto ha approvato la procedura, i contenuti e la modalità di stesura della valutazione di incidenza con la Deliberazione n. 2803 del 4 ottobre 2003 e successivamente con la DGR Veneto n. 3173 del 10 ottobre 2006 ("Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative"), tale delibera ha stabilito la possibilità di effettuare un'analisi preliminare per la selezione dei progetti che devono essere sottoposti a Valutazione d'Incidenza. Recentemente la normativa regionale è stata modificata con l'approvazione della DGRV 2299 del 09.12.2014 che evidenzia l'obbligo di effettuare la procedura di valutazione di incidenza per tutti i piani, progetti e interventi che possono comportare incidenze significative negative sui siti della Rete Natura 2000, indipendentemente dalla loro collocazione geografica.

Non incidenza della Variante al PI

Per quanto riguarda la variante in oggetto, Variante n. 1 al Piano degli Interventi del Comune di Villaverla, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle caratteristiche del piano si afferma che gli interventi previsti ricadono nella fattispecie di esclusione prevista dall'Allegato A alla DGRV 2299/2014 ai punti
"*ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" e
"*5. Progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su fabbricati, che non comportano aumento di superficie occupata al suolo e non comportino modifica della destinazione d-uso, ad eccezione della modifica verso destinazione d'uso residenziale*"

Per meglio comprendere le motivazioni che giustificano l'impossibilità di effetti negativi significativi si riportano di seguito la descrizione della variante e del rapporto tra questo e i siti della Rete Natura 2000.

II. Descrizione del Piano in oggetto

Il Piano: Variante n. 1 al Piano degli Interventi (PI)

(art. 3 LR 11/2004)

"in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità"

L'Amministrazione Comunale ha provveduto ad un primo adeguamento della strumentazione urbanistica in vigore (P.R.G./P.I.) rispetto ai nuovi contenuti della L.R. 11/2004, con la formazione/aggiornamento del **Piano degli Interventi** a completamento della strumentazione urbanistica di livello comunale, approvato con D.C.C. n. 16 del 30.04.2015.

Successivamente con D.C.C. n. 26 del 23.06.2016 è stata approvata la Variante Verde 2016 in attuazione della L.r. 4/2005 per la riclassificazione ed eliminazione di potenzialità edificatorie a seguito dell'apposito avviso pubblico.

Con il Documento del Sindaco illustrato al Consiglio Comunale nella seduta del 29.12.2015 (D.C.C n. 57/2015).

La variante al Piano degli interventi è adottata in Consiglio Comunale e, dopo la pubblicazione (30 gg + 30 gg per la presentazione delle osservazioni), il Consiglio Comunale provvederà a controdedurre alle osservazioni pervenute e ad approvare definitivamente il P.I.

Contenuti del P.I.

I contenuti della variante n.1 al piano degli interventi del Comune di Villaverla possono essere così riassunti:

1. Aggiornamento cartografico in recepimento della Variante Verde 2016: con la variante n. 1 si recepiscono le modifiche cartografiche e normative relative eseguite in sede di Variante Verde 2016 (approvata con D.C.C. n. 26 del 23.06.2016):
    - riclassificazione di alcune porzioni della zona B n. 16 di via Trieste/via Cantarana in aree verde privato

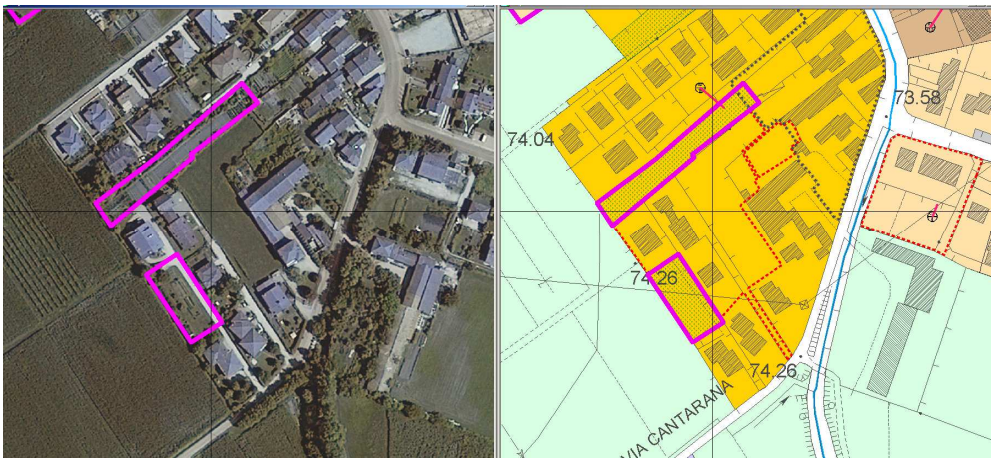

Uso del suolo BD Regione Veneto 2012
= Tessuto urbano discontinuo medio,
principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)

- riclassificazione di alcune porzioni della zona B2 n. 27.1 di via Palladio/via Ronchi in aree verde privato

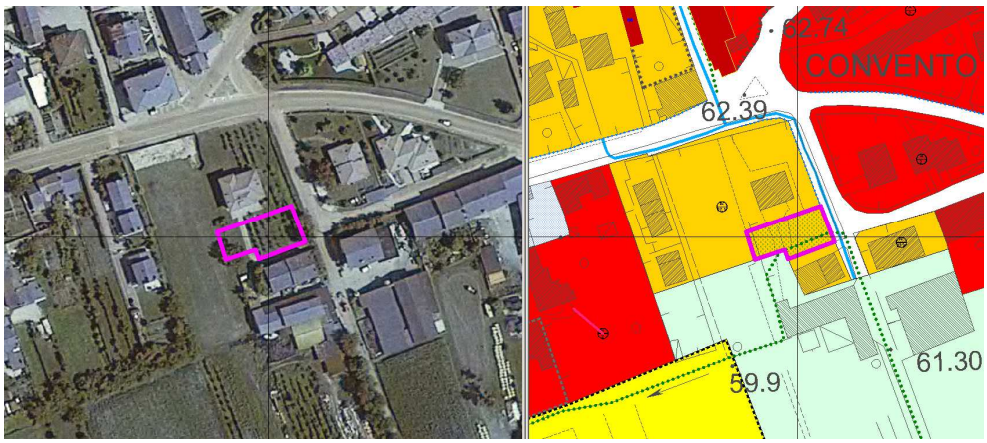

Uso del suolo BD Regione Veneto 2012
= Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%) e Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)

2. <u>correzioni cartografiche e altri aggiornamenti</u> per l'adeguamento ai vincoli o per eliminare alcuni errori cartografici presenti nella zonizzazione, di seguito descritti:
   - integrazione della rete del metanodotto a seguito dell'aggiornamento comunicato dal gestore SNAM Retegas;
   - correzione della numerazione attribuita ad alcune zto

3. Modifiche per aggiornamento normativo e semplificazione: la variante aggiorna l'apparato normativo eliminando alcuni refusi, aggiornando e chiarendo alcune modalità operative che sono risultate problematiche nella prima fase di applicazione del Piano degli Interventi:
   - NTO art.10 - precisati i titoli edilizi necessari per l'esecuzione di alcune opere accessorie ed arredi urbani, oltre ai limiti da rispettare per non limitare i diritti di terzi.
   - NTO art. 12 - specificati gli ambiti di zona ove applicare la nuova norma di deroga alle "distanze tra fabbricati" introdotta dall'art. 8 della L.R. 4/15, oltre a chiarire l'applicazione di tale distanza in taluni interventi edilizi. Viene inoltre precisata meglio l'applicazione della "distanza dai confini" e della "distanza dai confini di zona".
   - NTO art. 16 - precisata l'applicazione della tabella delle "destinazioni d'uso" nell'ambito delle zone funzionali. Inoltre, per quanto riguarda del Zone Produttive e Commerciali D2 vengono specificate le attività industriali ed artigianali classificate come "Attività Insalubri di 1^ categoria" ammesse, e fatte salve la possibilità di ampliamento per le attività esistenti legittimamente insediate.
   - NTO artt. 30, 31, 47 - corretti alcuni refusi e precisato il titolo edilizio necessario per l'installazione dei "manufatti modesti" in zona agricola.
   - NTO art. 38 - corretti alcuni refusi e introdotta una specificazione relativamente alla "fascia di rispetto cimiteriale" in conformità con l'art. 41 bis comma 3 della L.R.11/04 introdotto dalla L.R. 4/15.
   - NTO art. 40, comma 5.2 - aggiornamento dei riferimenti normativi conseguenti all'approvazione della DGRV 2299/2014 che dal 01.01.2015 ha

revocato la precedente DGR 3173/2006. Inoltre viene precisato che gli interventi di potatura ordinaria sono sempre ammessi.

- NTO art. 48 - specificata la possibile applicazione della procedura SUAP ai sensi della L.R. 55/12 per le attività produttive insediate in contrasto con le destinazioni di zona.
- NTO art. 50 - corretti alcuni refusi e viene specificata la possibile applicazione della procedura SUAP ai sensi della L.R. 55/12.
- NTO art. 52 - precisata meglio la normativa relativa alla costruzione di interrati
- PQAMA art. 3 - viene precisata meglio la normativa relativa alle recinzioni nelle zone residenziali.
- PQAMA art. 4 viene introdotta una normativa speciale relativa alle recinzioni nelle zone produttive.
- PQAMA art. 5 - modificata la normativa speciale relativa agli "incentivi a favore dell'edilizia sostenibile" rendendola immediatamente operativa e precisando che possono usufruire degli incentivi i soli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia totale che raggiungono la prestazione energetica di Classe A1, A2, A3 o A4 di cui ai DD.MM. 25 Giugno 2014
- PQAMA art. 6 - richiamato il rispetto della ortogonalità tipica dell'organizzazione agraria romana (agro centuriato")

4. Modifiche introdotte dalla variante n. 1 a seguito della fase di concertazione:

4.1 Modifica ai parametri edificatori della zonizzazione:

- modifica del rapporto di copertura, dal 30 al 50%, ammesso per la porzione commerciale nella zona *C2 n. 10 via San Simeone – via Capovilla (Trattandosi di modifica esclusiva dei rapporti di copertura e non degli altri parametri edificatori, l'aggiornamento non incide sul dimensionamento)*

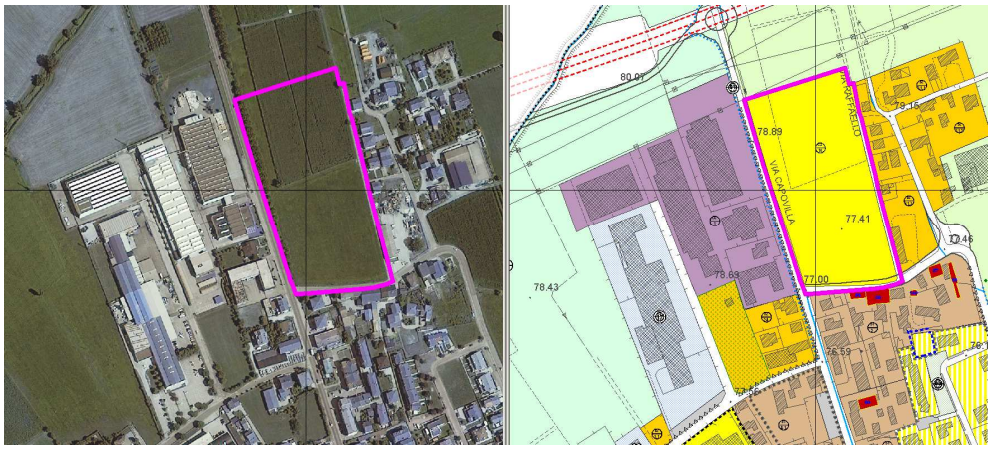

Uso del suolo BD Regione Veneto 2012
= Mais in aree irrigue e
Superfici a copertura erbacea:
graminacee non soggette a rotazione

4.2 Aggiornamento edificazione diffusa: in attuazione della tavola 4 del PAT sono stati attivati/aggiornati i seguenti ambiti di edificazione diffusa

- *Ed n. 6_via San Benedetto, aggiornamento della base cartografica e* riconoscimento di un'area libera C1.ed n. 6 di 982,4 mq mq sulla quale edificare un nuovo edificio di 400 mc;

Uso del suolo BD Regione Veneto 2012
= Strutture residenziali isolate

- Ed n. 7_via San Gaetano: riconoscimento di un'area libera C1.ed n. 7 di 1648,6 mq sulla quale edificare due nuovi edifici per un totale di 1.350 mc (800mc +550 mc).

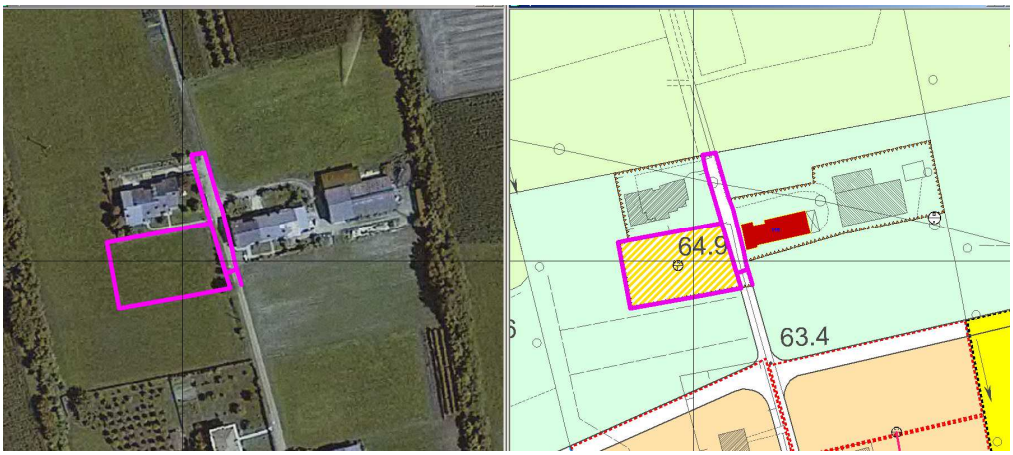

Uso del suolo BD Regione Veneto 2012
= Strutture residenziali isolate e
= Superfici a copertura erbacea: graminacee
non soggette a rotazione

4.3 <u>Aggiornamento Edifici non più funzionali</u>: sono stati riconosciuti due cambi d'uso di annessi non più funzionali:

- *ENF n. 4*: riconoscimento nuovo edificio non più funzionale alla conduzione del fondo (sig. Sbabo Maurizio) in via Igna con cambio d'uso parziale per complessivi 313,20 mc.

Uso del suolo BD Regione Veneto 2012
= Strutture residenziali isolate

- *ENF n. 5*: riconoscimento nuovo edificio non più funzionale alla conduzione del fondo (sig. Crestati e Sartori in via Boschetto per complessivi 500 mc. Il

cambio d'uso è subordinato al rispetto della distanza degli allevamenti e al rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 40, punto 5.2 delle NTO del PI.

Uso del suolo BD Regione Veneto 2012
= Strutture residenziali isolate

4.4 <u>Aggiornamento Ambiti di attività integrative del settore primario</u>: in attuazione delle direttive del PAT è stato individuato un ambito per la promozione di attività integrative al settore agricolo

- Maneggio via Bosco: riconoscimento ambito con specifica normativa di seguito riporta per attività integrative del settore agricolo. Si evidenzia che tale indicazione è attuativa delle direttive sull'opera incongrua n. 2 del PAT (art. 38). Le norme specifiche ammettono la sola realizzazione di un box ricovero cavalli (sc max 340 mq) aperto sui lati e un parcheggio con superficie permeabile. In attuazione di quanto previsto dal PAT, la normativa del Piano degli Interventi in oggetto, subordina l'intervento edilizio al rispetto delle prescrizioni dell'art. 40, punto 5.2 delle NTO del PI che ha recepito le prescrizioni dettate in sede di Valutazione di Incidenza ambientale del PAT

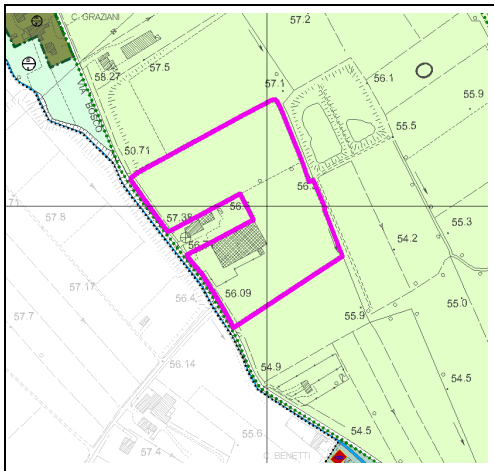

Art. 30 - ZONA "E" – AGRICOLA – DISCIPLINA GENERALE

(Omissis)

Ambiti per attività integrative al settore primario

(Omissis)

<u>ambito n. 4 – esercizio di attività equestri in via Bosco</u>

- *funzioni ammesse: maneggio e funzioni collegate;*
- *potenzialità edificatorie: paddock scoperto e box ricovero cavalli per una superficie coperta max di mq. 340 (strutture aperte su almeno 2 lati) ed una struttura "Club House" della superficie coperta max. 60 mq (struttura chiusa), con altezza massima di 3,0 m, fatta salva la maggior altezza dei fabbricati esistenti oggetto di riconversione;*
- *distanze, distacchi e per quanto non diversamente qui previsto: si fa riferimento alla zona agricola di appartenenza;*
- *parcheggi: dovrà essere realizzata un'area a parcheggio uso pubblico, con superficie permeabile, di almeno 20 posti auto con accesso diretto da via Bosco;*
- *l'intervento è subordinato al rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 40, punto 5.2 delle NTO del PI*

Uso del suolo BD Regione Veneto 2012
= Foraggere in aree irrigue
e Mais in aree irrigue
e Aree destinate ad attività industriali

4.5 Aggiornamento Edifici con intervento codificato: dalla situazione vigente dei centri storici e dei beni ambientali sono state effettuate le modifiche puntuali del PI a seguito della fase di concertazione e partecipazione con la cittadinanza, e relative a:

- Modifiche ai gradi di intervento degli edifici esistenti e schedati
- Riconoscimento di unità minime di intervento per le porzioni di edifici esistenti e schedati

Uso del suolo BD Regione Veneto 2012
= Strutture residenziali isolate
= Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%) e
= Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)
= Rete stradale secondaria con territori associati

4.6 Aggiornamento Interventi puntuali prevalenti: nelle zone A di Villaverla e Novoledo oggetto di PdR sono stati individuati alcuni "interventi puntuali prevalenti" in attesa di una revisione completa delle schedature delle zone A di Novoledo e Villaverla con recepimento dei nuovi gradi di tutela e verifica degli interventi eseguiti:

- Modifiche ai gradi di intervento degli edifici esistenti
- Ammessa la costruzione di una nuova autorimessa di 25 mq in zona A (per l'int. Punt. Prev. n. 8)

Uso del suolo BD Regione Veneto 2012
= Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%) e
= Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso
= Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)

III. Rispetto delle prescrizioni del PAT in merito alla Valutazione di Incidenza

Si riportano le "PRESCRIZIONI E VINCOLI" definiti dall'art. 14 delle NT del PAT relativo ai Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale

1. *Ai fini della salvaguardia e della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti, l'area individuata come S.I.C./Z.P.S. IT3220013 "Bosco di Dueville" rientrante completamente all'interno del S.I.C. IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe" è soggetta alla direttiva europea Habitat 92/43/CEE, recepita con D.P.R. 357/1997 e successive s.m.i. e alla D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006 - "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE".*
2. *Per quanto riguarda la verifica di compatibilità di piani o progettazioni all'interno o in prossimità del SIC/.PS in grado, anche potenzialmente, di comportare incidenze significative su di esse, si prescrive che tutti gli interventi ammessi siano soggetti a quanto previsto dalla suddetta Guida Metodologica, onde salvaguardare le emergenze floro-faunistiche che hanno determinato l'individuazione dell'area come Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale, nonché a quanto previsto dalla Relazione di Incidenza Ambientale allegata al PAT e redatta ai sensi della DGR 3173/2006 e approvata dalla competente Autorità regionale*
3. *La progettazione definitiva di ogni singolo intervento localizzato all'interno del SIC/ZPS, dovrà contenere Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE".*
4. *I criteri e gli indirizzi per l'individuazione dei Piani, Progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza faranno riferimento ai disposti della DGRV. n. 3173/2006, Allegato A "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE". Sulla base di tale guida e di attenta analisi dei piani e dei progetti previsti nelle aree localizzate esternamente al S.I.C./Z.P.S., sarà il Comune a stabilire l'obbligatorietà o meno della presentazione della Relazione di Incidenza Ambientale.*
5. *All'interno del S.I.C./Z.P.S. e nelle aree ad esso contigue, in occasione dell'esecuzione di ogni singolo intervento, dovrà essere eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto. Inoltre, in fase di esecuzione delle opere, al fine di non determinare possibili effetti di disturbo, perturbazioni e/o alterazioni, si dovrà ottemperare alle seguenti disposizioni:*
   a. *prima dell'inizio dei lavori dovranno essere messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;*
   b. *durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore;*
   c. *durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;*
   d. *sarà vietato, lungo i corridoi ecologici indicati in cartografia del P.A.T., asportare specie erbacee ed arboree che servono da alimentazione e passaggio per la fauna selvatica;*
   e. *dovranno essere conservate le formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua;*
   f. *dovrà essere eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti;*
   g. *i tempi di esecuzione dei lavori all'interno o in vicinanza dell'area S.I.C./Z.P.S. dovranno essere brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche presenti;*
   h. *nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico, si prescrive di utilizzare esclusivamente specie autoctone.*
6. *L'approvazione da parte delle Autorità competenti di eventuali aggiornamenti della perimetrazione degli ambiti del S.I.C. già individuati dal PAT, comporta l'automatico recepimento delle stesse nel PAT, senza che ciò debba necessariamente costituire variante allo stesso.*

Con il primo Piano degli Interventi è stato recepito e integrato quanto stabilito dal PAT con l'inserimento dell'art. 40 (invarianti e tutele) comma 5.2. Con la variante n.1 al PI si è provveduto all'aggiornamento dei riferimenti normativi conseguenti all'approvazione della DGRV 2299/2014 che dal 01.01.2015 ha revocato la DGR 3173/2016. L'art. 40, comma 5.2 risulta così integrato:

5.2 SIC "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe" (IT3220040) e ZPS "Bosco di Dueville" (IT3220013), completamente inclusa nel SIC "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe"

Ai fini della salvaguardia e della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti, l'area individuata come S.I.C./Z.P.S. IT3220013 "*Bosco di Dueville*" rientrante completamente all'interno del S.I.C. IT3220040 "*Bosco di Dueville e risorgive limitrofe*" è soggetta alla direttiva europea Habitat 92/43/CEE, recepita con D.P.R. 357/1997 e successive s.m.i. e alla ~~D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006 - *"Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"*.~~ **D.G.R. 2299 del 09 dicembre 2014 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative**

Per quanto riguarda la verifica di compatibilità di piani o progettazioni all'interno o in prossimità del SIC/.PS in grado, anche potenzialmente, di comportare incidenze significative su di esse, si prescrive che tutti gli interventi ammessi siano soggetti a quanto previsto dalla suddetta Guida Metodologica, onde salvaguardare le emergenze floro-faunistiche che hanno determinato l'individuazione dell'area come Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale, nonché a quanto previsto dalla Relazione di Incidenza Ambientale allegata al PAT e redatta ai sensi della DGR 3173/2006 e approvata dalla competente Autorità regionale

La progettazione definitiva di ogni singolo intervento localizzato all'interno del SIC/ZPS, dovrà contenere Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE"; i criteri e gli indirizzi per l'individuazione dei Piani, Progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza faranno riferimento ai disposti della **D.G.R. 2299 del 09 dicembre 2014 – Allegato A, punto 2.2** ~~DGRV. n. 3173/2006, Allegato A *"Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"*;~~ sulla base di tale guida e di attenta analisi dei piani e dei progetti previsti nelle aree localizzate esternamente al S.I.C./Z.P.S., il Comune valuterà l'obbligatorietà o meno della presentazione della Relazione di Incidenza Ambientale.

All'interno del S.I.C./Z.P.S. e nelle aree ad esso contigue, in occasione dell'esecuzione di ogni singolo intervento, dovrà essere eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto. Inoltre, in fase di esecuzione delle opere, al fine di non determinare possibili effetti di disturbo, perturbazioni e/o alterazioni, si dovrà ottemperare alle seguenti disposizioni:

a. prima dell'inizio dei lavori dovranno essere messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
b. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore;
c. durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
d. sarà vietato, lungo i corridoi ecologici indicati in cartografia del P.A.T., asportare specie erbacee ed arboree che servono da alimentazione e passaggio per la fauna selvatica;
e. dovranno essere conservate le formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua;
f. dovrà essere eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti;
g. i tempi di esecuzione dei lavori all'interno o in vicinanza dell'area S.I.C./Z.P.S. dovranno essere brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche presenti;
h. nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico, si prescrive di utilizzare esclusivamente specie autoctone.

L'approvazione da parte delle Autorità competenti di eventuali aggiornamenti della perimetrazione degli ambiti del S.I.C. già individuati dal PAT, comporta l'automatico recepimento delle stesse nel PAT, senza che ciò debba necessariamente costituire variante allo stesso.

Azioni di conoscenza, valorizzazione e gestione delle risorse

Il Comune di concerto con gli altri enti interessati dal SIC/ZPS promuove e incentiva campagne di studio e azioni gestionali all'interno del S.I.C./Z.P.S. e nelle aree ad esso limitrofe, prendendo come riferimento le misure riportate nell'Allegato B del D.G.R. n.2371 ("Misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del dpr n. 357/1997") e adottando adeguati strumenti operativi di riqualificazione ambientale, in particolare:

- ricerche scientifiche e acquisizioni di dati e informazioni costantemente aggiornati (in particolare aggiornamento della cartografia degli habitat e degli habitat di specie della Rete Natura 2000 presenti nel S.I.C./Z.P.S.; acquisizione dati sulla vegetazione, la flora e sui popolamenti faunistici con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario);
- misure di conservazione che mirino alla tutela e al monitoraggio dei siti di nidificazione e svernamento delle specie di uccelli dell'Allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE;
- misure di controllo e di limitazione delle attività che possano incidere sull'integrità ecologica dell'ecosistema ripario;
- processi necessari per attivare lo sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito,

finalizzati a:

- tutela di *Rana latastei;*
- tutela di *Cottus gobio, Barbus plebejus, Chondrostoma genei;*
- tutela dell'avifauna migratrice e nidificante;
- mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture;
- riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli;
- miglioramento e creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate all'interno del sito;
- conservazione dei prati e dei prati-pascolo mediante il mantenimento della vegetazione erbacea e la riduzione della vegetazione arbustiva;
- tutela degli ambienti umidi e dei corsi d'acqua (ambienti lentici, lotici e aree contermini), miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale;
- diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione;
- conservazione, miglioramento o ripristino degli ambienti di torbiera e dei prati umidi e regolamentazione delle attività antropiche;
- conservazione degli habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)", 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*", 7210 "Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*", 6410 "Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)", 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile";
- conservazione e gestione integrata degli spazi rurali, delle superfici forestali, della fauna e della flora;
- mantenimento della diversità del paesaggio (eterogeneità paesaggistica) e della sua connettività.

Il Comune promuove, inoltre, interventi e linee gestionali la predisposizione di misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività di fruizione, fondate sulle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat presenti mediante:

- la predisposizione di interventi di mantenimento e rinnovazione del bosco ripario (ceduazione controllata) lungo le rive dei corsi d'acqua e negli ambiti di risorgiva rientranti nel territorio comunale da realizzare secondo criteri selvicolturali di tipo naturalistico;
- la realizzazione di programmi di gestione delle altre tipologie di habitat di specie tra cui le fasce di canneto individuate lungo gli ambiti ripari e nelle aree umide interne;
- l'approntamento di programmi di monitoraggio e lotta alle specie esotiche invasive;
- la riduzione della frammentazione del paesaggio e l'incremento della sua connettività attraverso la tutela e lo sviluppo della rete ecologica a scala locale;
- l'incentivazione delle pratiche agronomiche eco-compatibili;
- la mitigazione degli impatti derivanti dalla presenza di infrastrutture lineari stradali ed elettriche (installazione di dissuasori visivi per l'avifauna lungo i principali elettrodotti);
- la complessificazione del paesaggio agrario attraverso il mantenimento e l'impianto delle siepi agrarie contermini ai terreni agricoli e la conservazione delle aree buffer e dei corridoi ecologici primari e secondari (Art. 42 NT "Rete Ecologica Locale").

IV. IV. Esclusione dei possibili effetti sulla rete Natura 200a

Esclusione di effetti negativi significativi su habitat e habitat di specie

- Le aree interessate dalle trasformazioni ammesse della variante al PI in oggetto sono localizzate all'esterno del SIC Bosco di Dueville e non interessano habitat o habitat di specie di interesse comunitario. Fa eccezione il riconoscimento di un annesso non funzionale, localizzato all'interno del SIC, per il quale il PI ammette il solo riconoscimento di non funzionalità.

- Gli interventi di trasformazione ammessi dalla variante e ricadenti in aree non edificate (riferimento alla Banca dati dell'uso del Suolo della Regione Veneto 2012), rispettano quanto già ammesso dal PAT (già sottoposto a procedura di Valutazione di Incidenza) e sono localizzate in continuità con il tessuto urbano consolidato esistente. Si tratta quindi di previsioni che non determinano potenziali incrementi dell'effetto di isolamento dei biotopi nè potenziali effetti di alterazione e/o disturbo degli ecosistemi presenti nel sito anche in virtù della normativa di tutela della Rete Ecologica locale e delle prescrizioni riportate nell'articolo 14 delle NT del PAT che garantiscono la continuità e il mantenimento delle aree significative.

Esclusione della perturbazione o altri disturbi verso le specie di interesse comunitario

- non si creano barriere: gli interventi ammessi con la variante in oggetto non comportano la creazione di barriere e/o interruzioni degli ecosistemi esistenti. Si stratta per lo più di modifiche agli edifici esistenti e nuovi volumi conglobati e/o in aderenza al tessuto edilizio esistente

- ambiente sonoro invariato: sulla base degli interventi ammessi dalla variante, e nella considerazione che dovrà comunque essere rispettato quanto ammessi dalla normativa vigente e dal Piano della zonizzazione acustica comunale, non si ipotizza alcun peggioramento dell'ambiente sonoro tale da creare disturbo o perturbazione ad eventuali specie animali di passaggio.

- area servita dalle reti: essendo per lo più modifiche agli edifici esistenti e nuovi volumi conglobati e/o in aderenza al tessuto edilizio esistente, eventuali nuove utenze saranno direttamente connesse alle reti acquedottistiche e alla fognatura escludendo quindi eventuali prelievi dalla falda o sversamenti nel suolo/sottosuolo. Allo stesso modo, la localizzazione degli interventi in aree già urbanizzate, esclude la realizzazione di nuove infrastrutture viarie.

Sulla base di quanto riportato, si può quindi affermare che:

- per gli interventi ammessi dalla variante e descritti nei precedenti punti 4.3 (ENF n.4) – 4.5 – 4.6

  non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299 del 09.12.2001 al punto 5

- per gli interventi ammessi dalla variante e descritti nei precedenti punti 1 – 2 – 3 – 4.1 – 42

  non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299 del 09.12.2001 ai snsi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee

- gli interventi ammessi dalla variante e descritti nei precedenti punti 4.3 (ENF n. 5) – 4.4 sono subordinati a quanto previsto dall'art. 40, punto 5.2 delle NTO